



CITTÀ DI FASANO

Direzione Polizia Municipale

Reg.Ord. nr. 33 / 2011

OGG.: NORME PER LA CUSTODIA DEI CANI

IL SINDACO

Rilevato che il numero di cani di proprietà ha assunto notevole consistenza;

Premesso che:

- il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;
- chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà, ne assume la responsabilità per il relativo periodo;
- il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, portici, piazze, zone verdi, zone attrezzate per bambini, ecc.), a causa dell'incuria dei proprietari e/o conduttori di cani, viene sovente insudiciato dagli escrementi degli animali, con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali bambini, non vedenti ed anziani, nonché grave pregiudizio al pubblico decoro;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954;

Visto l'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n.833;

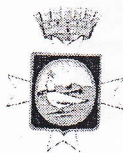
Visto l'art.117 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112;

Visto l'art.10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvato a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia;

Vista la legge 14 agosto 1991, n.281, concernente: "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

Vista la Legge n.189 del 20 luglio 1999 : "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti e competizioni non autorizzate";

Vista la Legge Regionale n.12 del 3 aprile 1995: "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione";



CITTÀ DI FASANO

Direzione Polizia Municipale

Vista la Legge Regionale n.26 del 9 agosto 2006 : "Interventi in materia sanitaria";

Vista la Legge Regionale n.281 del 19 marzo 2009 "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo";

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 14/01/2008, concernente "Tutela pubblica dall'aggressione dei cani", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.23 del 28 gennaio 2008;

Visti gli artt. n.650 e n.727 del Codice Penale;

Ritenuto di dover sostituire detta Ordinanza sulla base della nuova Ordinanza promulgata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 3/03/2009 a firma del Sottosegretario On. Francesca Martini;

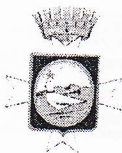
Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 6/8/2008, contingibile ed urgente, concernente misure per l'identificazione e registrazione della popolazione canina (G.U. Serie Generale n.194 del 20 agosto 2008);

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21/7/2010, con la quale si proroga l'Ordinanza del Ministero della Salute del 6/8/2008, contingibile ed urgente, concernente misure per l'identificazione e registrazione della popolazione canina;

Preso atto delle continue segnalazioni e lamentele dei cittadini pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani sulle aree pubbliche;

Preso atto, altresì, che la mancata rimozione delle deiezioni solide animali dal suolo pubblico, in particolare dai marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, dalle aiuole e dai luoghi destinati alla ricreazione e o allo svago, oltre a costituire atto di inciviltà, può comportare rischi per la salute della popolazione, già segnalati dalla letteratura scientifica, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

Dato atto che, effettivamente, esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai proprietari/conducenti sul suolo, e dall'altro, dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici che, se non abbinata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conducenti, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza, sia dei frequentatori che quella degli stessi



CITTÀ DI FASANO

Direzione Polizia Municipale

animali, e che è altresì necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale di riferimento;

Accertato che tale comportamento dei proprietari dei cani è, altresì, causa di disagio per i cittadini per l'evidente assenza del dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti e al loro smaltimento nonché fonte di problematiche di carattere igienico-sanitario, nonché lesivo del decoro e della nettezza cittadina;

Accertato, inoltre, che in molti casi gli animali vengono lasciati in luoghi pubblici liberi e privi di custodia;

Considerata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente, la pulizia e l'igiene della città ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti da parte di questi;

Ritenuto opportuno intervenire con provvedimento atto a prevenire e reprimere quei comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro della città e sulla sicurezza delle persone;

Ritenuto, altresì, necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del proprietario e/o conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

O R D I N A

A tutti i proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzioni, di:

1. Raccogliere immediatamente gli escrementi prodotti dagli stessi animali su area pubblica o ad uso pubblico dell'intero territorio comunale, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi ed a depositarli, introdotti in idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi cestini stradali per la raccolta dei rifiuti;
2. trovandosi su area pubblica o ad uso pubblico con i propri animali, essere sempre forniti di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni, quali sacchetti di carta o polietilene o altri equivalenti contenitori e attrezzatura necessaria, avendo l'obbligo di raccogliercle. Gli idonei strumenti di raccolta delle deiezioni dovranno essere esibiti su richiesta degli organi addetti alla vigilanza;

Città di Fasano - Direzione Polizia Municipale

Viale Romita - 72015 Fasano - Brindisi - tel 0804414254

e-mail: direzionepoliziamunicipale@comune.fasano.br.it



CITTÀ DI FASANO

Direzione Polizia Municipale

3. utilizzare obbligatoriamente guinzaglio di misura non superiore a mt.1,50 per i cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico. E' consentito tenere liberi e senza guinzaglio i cani soltanto entro i limiti dei luoghi privati, nelle aree loro riservate ed eventualmente individuate dal Comune di Fasano e comunque negli spazi non aperti al pubblico;
4. portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità Competenti;
5. impedire che il cane vaghi liberamente alla ricerca del luogo ove svolgere le proprie funzioni ed assicurare la costante custodia dell'animale;
6. provvedere ad un trattamento adeguato alla specie, al mantenimento ed alla nutrizione dei cani posseduti e/o detenuti, i quali devono disporre, anche se legati con catena, di uno spazio sufficiente (non inferiore a mq.6,00 per i cani di grande taglia, mq.4,00 per i cani di taglia media e mq.2,00 per i cani di taglia piccola, fornito di struttura idonea a ripararli dalle condizioni atmosferiche e tale da consentire un adeguato movimento;

V I E T A

- l'accesso ai cani, anche se tenuti al guinzaglio, all'interno delle aiuole e nelle aree attrezzate a gioco bimbi, limitatamente nella pertinenza di quest'ultime;
- E' fatto obbligo, dopo aver alimentato cani vaganti e colonie feline in aree pubbliche o aperte al pubblico, di rimuovere le ciotole vuote e i resti di cibo a terra per evitare problemi di natura igienico-sanitaria;

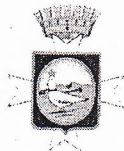
A V V E R T E

- Che ai trasgressori della presente ordinanza, fatte salve, in ogni caso, le eventuali responsabilità penali, sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 35,00 (trentacinque/00) ad 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs. n.267/2000;
- Che qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide dai luoghi pubblici precedentemente indicati, non provvedendo alla pulizia del luogo, sarà soggetto ad un'ulteriore sanzione amministrativa da 25,00 (venticinque/00) ad 500,00 (cinquecento/00);
- Che i proprietari saranno considerati responsabili di eventuali danni a persone e/o cose causate dal mancato rispetto delle norme

Città di Fasano - Direzione Polizia Municipale

Viale Romita - 72015 Fasano - Brindisi - tel 0804414254

e-mail: direzionepoliziamunicipale@comune.fasano.br.it



CITTÀ DI FASANO

Direzione Polizia Municipale

sopra citate e delle altre che disciplinano la custodia degli animali. Ai comportamenti tenuti in violazione della presente ordinanza si applicano le sanzioni previste dalle norme di legge che disciplinano le rispettive materie.

D I S P O N E

- Che i servizi Veterinari predispongano un percorso relativo all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e sulla corretta gestione da parte del proprietario, in caso di morsicatura o aggressione del cane, fatto salvo quanto previsto dalla Legge n.320 dell'8 febbraio 1954;
- Che gli obblighi previsti dalla presente Ordinanza non si applichino ai non vedenti conduttori di cani guida ed a persone affette da disabilità documentata, nonché alle unità cinofile delle Forze di Polizia e Protezione Civile nel corso dello svolgimento delle mansioni di istituto;
- Che il presente atto sostituisca a tutti gli effetti le precedenti Ordinanze Sindacali emanate sull'argomento;
- La presente Ordinanza va notificata a:
 1. Ufficio Territoriale di Governo
 2. Amministrazione Provinciale di Brindisi
 3. Comando di Polizia Municipale di Fasano
 4. Questura di Brindisi
 5. Comando Compagnia Carabinieri di Fasano
 6. Comando Compagnia Guardia di Finanza di Fasano
 7. Servizio Veterinario ASL Brindisi

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dall'art.2 e ssgg. Della Legge 6 febbraio 1971, n.1034;
- Entro 120 giorni dalla data di pubblicazioni all'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art.8 e ssgg. Del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

Dalla Residenza Municipale,

FASANO 10 AGO, 2011

IL SINDACO
Dott. Pasquale Di Bari

